ALL. A

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI N. 4 ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA - ANNO 2026

Visti:
- la LRT n. 2/2019 e s.m.i. "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica";
- il "Regolamento per gli interventi di emergenza abitativa - Titolo I" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 20/12/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 06/11/2026 relativa all'approvazione della riserva di n. 4 alloggi ERP ex art. 14 comma 2 LRT 2/2019 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2405 del 16/11/2026 che approva il presente "Bando per l'assegnazione temporanea in utilizzo autorizzato di n. 4 alloggi ERP per emergenza abitativa – Anno 2026" e dispone la pubblicazione del medesimo;

Rende noto che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi **30 (trenta) giorni** sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria finalizzata all'**assegnazione temporanea in utilizzo autorizzato di n. 4 alloggi ERP per emergenza abitativa**, in base a quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della LRT 2/2019, sulla base dei requisiti e delle condizioni qui di seguito indicati;

Art. 1
Requisiti di accesso

1) Possono presentare domanda per l'assegnazione temporanea in utilizzo autorizzato di n. 4 alloggi ERP per emergenza abitativa i nuclei familiari che, **alla data di pubblicazione del presente bando**, necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle fattispecie di cui al successivo art. 2, e siano in possesso dei requisiti indicati nell'Allegato A LRT 2/2019 e di seguito elencati:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia: possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata almeno biennale e dimostrazione di svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. Può partecipare anche il richiedente in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di permesso di soggiorno al rinnovo (obbligatoria l'allegazione della ricevuta della richiesta di rinnovo) oppure in possesso di permesso per asilo politico, protezione sussidiaria o status di rifugiato;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune di Viareggio. Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite;

b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) essere in possesso di **Attestazione ISEE** valida al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **inferiore a € 16.500,00**. Le domande di coloro che hanno un'attestazione ISEE con omissioni e/o difformità verranno escluse.
Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9 comma 3 della LRT 2/2019 si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.
Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9 comma 4 lettere a) e b) della LRT 2/2019, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Viareggio**. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 L.R.T 2/2019;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3 lettera d), LRT 2/2019;
2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.

e) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle precedenti lettere d2) ed e);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f) salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2) I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle a), b), b-bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3) Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Art. 2
Requisiti oggettivi

1) Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso descritti all'art. 1 e che, come stabilisce l'art. 14 comma 2 della LRT 2/2019, **alla data di pubblicazione del bando** si trovano nella necessità di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle seguenti fattispecie:
a) pubbliche calamità;
b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al successivo comma 2;
d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata. È necessario che il richiedente abbia la residenza nell'alloggio sottoposto a pignoramento;
e) presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, e temporanea impossibilità dell'abbattimento delle **barriere architettoniche** dell'alloggio utilizzato;
f) decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016, **contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio**;
g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua ovvero una persona, con disabilità o disagio psichico, con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.

2) Nei casi di cui **al comma 1, lettere c) e d)**, si ha **morosità incolpevole** qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

3) I requisiti di accesso e oggettivi di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 3
Nucleo familiare richiedente

1) La domanda è presentata da un soggetto richiedente in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e 2 del presente bando di concorso, relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere a sua volta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2) Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello indicato all'art. 9 della LRT 2/2019.

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda

1) La domanda di partecipazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere presentata utilizzando (**a pena esclusione**) il modulo di domanda redatto dall'Ufficio Casa del Comune di Viareggio, firmato e compilato in ogni sua parte.
2) Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.
3) La domanda, **con marca da bollo di € 16,00**, dovrà essere presentata **dalla data di pubblicazione del presente bando** all'Albo pretorio, e per i successivi **30 (trenta) giorni**, ovvero **entro e non oltre il 16/12/2026**, con le seguenti modalità:
- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- spedita per posta a mezzo **raccomandata A/R** (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo: Ufficio Casa - Comune di Viareggio Piazza Nieri e Paolini, 1 cap. 55049 Viareggio (LU) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla Amministrazione stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- inviata per **Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it esclusivamente da casella di posta elettronica certificata (non saranno ritenute valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice).
IMPORTANTE: **La PEC utilizzata deve essere PERSONALE** e corrispondere al nominativo **del richiedente** presente sulla domanda di partecipazione. La domanda e/o la documentazione inviata con una PEC non personale non sarà ritenuta valida e quindi sarà ESCLUSA.
4) Le domande pervenute **oltre il termine**, o non redatte sul modulo predisposto dall'Ufficio Casa, non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando e verranno ESCLUSE.

Art. 5
Attribuzione dei punteggi

La graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di cui al presente bando verrà formulata sulla base dei punteggi assegnati in relazione ai criteri di valutazione sotto indicati, previo possesso dei requisiti di accesso (art. 1) e oggettivi (art. 2), riferiti al richiedente ed al suo nucleo familiare alla data di pubblicazione del presente bando.

N°	Criterio di valutazione	Punti
1	Nucleo familiare composto da **una sola persona** che abbia compiuto il **65esimo anno di età** alla data di pubblicazione del bando **o da una coppia** i cui componenti abbiano **entrambi compiuto il 65esimo anno di età**	1
2	Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto **invalido al 100%** ai sensi della vigente normativa	3
3	Nucleo familiare composto da **due persone con uno o più familiari minori a carico**	2
4	Nucleo familiare **mono genitoriale con uno o più minori a carico**	3

A parità di punteggio le domande sono ordinate sulla base dei criteri indicati dall'art. 10 comma 6 della LRT 2/2019.

Art. 6
Allegati obbligatori

1) Alla domanda dovranno <u>sempre</u> essere allegati i seguenti <u>documenti obbligatori</u>:

- copia **documento di identità** in corso di validità del richiedente, **a pena di <u>esclusione non sanabile</u>**;
- copia del **contratto di assunzione** da cui risulti la sede di lavoro a Viareggio, in caso di assenza della residenza anagrafica, **a pena di esclusione**;
- **attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza** o dall'assistente sociale, in caso di richiedente alloggiato presso strutture antiviolenza ubicate nel Comune di Viareggio, **a pena di esclusione**;
- copia del **permesso di soggiorno** in corso di validità del richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo (solo per i cittadini extracomunitari), **a pena di esclusione**;
- **attestazione ISEE** completa di DSU in corso di validità, **a pena di esclusione**.

2) In coerenza con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, per la **verifica dei requisiti oggettivi** di cui all'art. 2 comma 1 del presente bando, **dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti:**

- **ordinanza di rilascio** emessa dall'autorità competente;
- **contratto di locazione** in alloggio di proprietà privata registrato qualora si presenti domanda a seguito di sfratto;

- **sfratto esecutivo** per finita locazione o per morosità incolpevole non prorogabile inserito nell'elenco per l'esecuzione con la forza pubblica;
- documentazione relativa alla situazione di sfratto per **morosità incolpevole** (art. 2 comma 2);
- **provvedimento di espropriazione forzata** a seguito di pignoramento con obbligo al rilascio dell'alloggio di proprietà privata;
- **contratto di mutuo** qualora si presenti domanda a seguito di pignoramento;
- certificazione rilasciata dalle competenti autorità, attestante la temporanea impossibilità dell'abbattimento delle **barriere architettoniche** dell'alloggio utilizzato, in presenza nel nucleo familiare, di una **persona con disabilità riconosciuta** con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato;
- **decreto di omologazione** dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016 **che definisce l'assegnazione della casa coniugale o l'obbligo del rilascio dell'immobile**;
- **verbale di conciliazione giudiziale** con obbligo di rilascio alloggio;
- certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che sia riconosciuto **invalido al 100%** con necessità di assistenza continua ovvero una persona, con disabilità o disagio psichico, con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.

3) Nel caso di sfratto e/o pignoramento per **morosità incolpevole**, di cui all'art. 2 comma 2, **dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti:**

- lettera di **licenziamento** e decorrenza dello stesso;
- accordo aziendale o sindacale dal quale si evince la **riduzione dell'orario di lavoro**;
- documentazione che attesti una situazione di **cassa integrazione**;
- documentazione in merito al **mancato rinnovo di contratti** a termine o di lavoro atipici;
- documentazione che attesti la **cessazione dell'attività libero-professionali o di imprese artigiane,** per cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente, nonché indicazione della partita IVA o del numero iscrizione camera di commercio;
- documentazione che attesti la condizione di **malattia grave, infortunio o decesso** di un componente del nucleo familiare, che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

4) Documentazione da presentare **in caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione**, come indicato al precedente art.1 lett. d1) e d2):

- planimetria catastale dell'immobile di proprietà, in caso di alloggio a una distanza pari o inferiore a 50 km da Viareggio;
- decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della

convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016 che definisce l'assegnazione della casa coniugale o l'obbligo del rilascio dell'immobile;
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà rilasciata dal Comune o da altra autorità competente in caso di immobile inagibile;
- provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà notificato e trascritto ai sensi dell'art. 555 c.p.c.
- documentazione attestante l'utilizzo dell'immobile per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Allegare ogni altro documento necessario ad attestare la condizione dichiarata per l'attribuzione del punteggio.

Art. 7
Istruttoria delle domande

1) Il Responsabile del procedimento istruisce le domande pervenute effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato e di quanto documentato, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando, accertando il possesso dei requisiti di accesso (art. 1) e dei requisiti oggettivi (art. 2) e attribuendo i punteggi spettanti.

2) Conclusa l'istruttoria, il Dirigente approva la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Viareggio, consultabile anche sul sito istituzionale nella pagina dell'Ufficio Casa.

3) Per avere informazioni circa i motivi di esclusione e/o l'attribuzione di punteggio nella graduatoria provvisoria, è necessario fare una **richiesta scritta** da presentare all'Ufficio Casa tramite mail all'indirizzo ufficiocasa@comune.viareggio.lu.it avente ad oggetto "nome del richiedente – richiesta informazioni graduatoria provvisoria Bando emergenza abitativa anno 2026", o a mano all'Ufficio Protocollo nei giorni e orari già indicati all'art. 4, **entro e non oltre il terzo giorno antecedente la scadenza per presentare le opposizioni**, pena l'improcedibilità della richiesta stessa.

4) Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e per i successivi **20 giorni**, gli interessati **possono presentare opposizione** al Dirigente/Responsabile avverso il punteggio attribuito oppure avverso l'esclusione.

5) L'opposizione dovrà essere redatta **obbligatoriamente** (pena l'impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa) **su apposito modulo** predisposto dall'Ufficio Casa, e presentata con una delle seguenti modalità:

- consegnata **a mano** all'ufficio Protocollo del Comune di Viareggio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- spedita per posta a mezzo **raccomandata A/R** all'indirizzo: Ufficio Casa - Comune di Viareggio Piazza Nieri e Paolini, 1 Cap. 55049 Viareggio (LU); ai fini della validità dei termini farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- inviata per **Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it esclusivamente da casella di posta elettronica certificata (non saranno ritenute valide le opposizioni

inviate da una casella di posta elettronica semplice). IMPORTANTE: La **PEC** utilizzata deve essere **PERSONALE e corrispondere al nominativo del richiedente** presente sia sulla domanda di partecipazione che sul modulo di opposizione. L'opposizione e/o la documentazione inviata con una PEC non personale NON SARÀ RITENUTA VALIDA. L'oggetto della PEC dovrà riportare: "*Graduatoria provvisoria Bando emergenza abitativa anno 2026: OPPOSIZIONE*";

Non saranno ritenute valide le opposizioni inviate per mail semplice, senza utilizzare il modulo specifico o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

6) Le istanze in opposizione alla graduatoria provvisoria, pervenute regolarmente nei termini e con le modalità sopra indicate, saranno esaminate dalla Commissione preposta, costituita ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento Comunale per gli interventi di emergenza abitativa - Titolo I", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 20/12/2021, per il parere di competenza (obbligatorio non vincolante).

7) Gli esiti del lavoro della Commissione saranno trasmessi al Dirigente per la formulazione e l'approvazione della graduatoria definitiva.

8) Le opposizioni accolte daranno luogo ad una rivalutazione del punteggio inizialmente attribuito alle domande cui si riferiscono, ovvero - in caso di non accoglimento - alla riammissione ed inserimento della domanda nella graduatoria definitiva con lo stesso punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria.

9) Il Comune di Viareggio si riserva di agire in autotutela qualora la valutazione di alcune domande dovesse essere rivista d'ufficio.

10) La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Viareggio e sarà consultabile anche sul sito istituzionale nella pagina dell'Ufficio Casa.

11) La pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, pertanto non saranno inviate comunicazioni personali ai concorrenti.

12) Le graduatorie provvisoria e definitiva saranno pubblicate in forma resa anonima, nel rispetto del GDPR N. 679/2016 (General Data Protection Regulation): i nomi ed i cognomi dei richiedenti saranno sostituiti con il numero di protocollo assegnato alla domanda al momento della presentazione.

Art. 8
Motivi di esclusione della domanda di partecipazione

1) Sono motivi **NON SANABILI** di esclusione, pertanto non è possibile presentare opposizione a seguito di esclusione nella graduatoria provvisoria:

- domanda **priva di firma** del richiedente;
- domanda **priva del documento di identità** in corso di validità del richiedente;
- domanda **inviata successivamente** alla scadenza del Bando;

- domanda **inviata con modalità diverse** da quelle indicate all'art. 4 del Bando e non utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Casa;
- **non possesso di almeno uno dei requisiti oggettivi** di cui all'art. 2 del presente Bando, anche in presenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 1;

2) Sono motivi di esclusione, ma **è possibile presentare opposizione** con le modalità indicate all'art. 7, a seguito di esclusione nella graduatoria provvisoria nei seguenti casi:

- domanda **priva del permesso di soggiorno** in corso di validità;
- domanda priva di documentazione richiesta ai fini istruttori o qualora la stessa sia **non chiara o non comprensibile**;
- domanda **priva della documentazione** come indicato all'art. 6 in base ai **requisiti di accesso e oggettivi** dichiarati ed ai criteri di valutazione per il punteggio.

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti di accesso previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse qualora nei termini previsti per l'opposizione siano integrate con copia della documentazione mancante.

Art. 9

Formazione ed efficacia della graduatoria definitiva

La **graduatoria definitiva**, approvata con determinazione dirigenziale, avrà validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Viareggio e **conserverà la sua efficacia fino all'esaurimento di n. 4 alloggi ERP disponibili messi a bando**.

Art. 10

Assegnazione e permanenza del diritto alla conduzione dell'alloggio

1) Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica oggetto del presente bando sono individuati tra gli alloggi di nuova realizzazione e di risulta, in quota idonea e coordinata con le finalità delle nuove assegnazioni, mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 467 del 06/11/2026.
2) I suddetti alloggi sono assegnati secondo l'ordine di punteggio delle domande nella graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale, tenendo conto che, come premesso, gli alloggi a disposizione sono destinati esclusivamente alla risoluzione in via emergenziale del proprio disagio abitativo.
3) Al momento in cui il richiedente consegue la posizione utile in graduatoria per l'assegnazione temporanea in utilizzo autorizzato dell'alloggio, il Responsabile del procedimento verifica il mantenimento dei requisiti di accesso e oggettivi al bando.
4) Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di cui sopra, il Responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'interessato, avviando il procedimento di revoca dell'assegnazione con conseguente cancellazione dalla graduatoria definitiva.
5) Nella circostanza di esito positivo della verifica dei requisiti, il richiedente è convocato presso l'Ufficio Casa con raccomandata A/R o altra modalità, anche di tipo telematico. Il richiedente che non si presenti, senza

giustificato motivo, entro i termini stabiliti e indicati nella suddetta comunicazione formale è considerato rinunciatario e pertanto cancellato dalla graduatoria.
6) Il rifiuto, non adeguatamente motivato, comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.
7) A conclusione di tutti gli adempimenti, il Dirigente - con proprio atto - disporrà l'assegnazione temporanea in utilizzo autorizzato dell'alloggio adeguato al nucleo richiedente e avente titolo, notificando la circostanza all'interessato e ad ERP Lucca, soggetto gestore, per gli adempimenti conseguenti.
8) L'alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato entro 10 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.
9) Sono a carico dell'assegnatario le spese relative ai contratti per le utenze domestiche, le spese condominiali nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria.
10) L'assegnatario ha l'obbligo di provvedere alla comunicazione dei dati catastali dell'alloggio all'Ufficio Tributi del Comune di Viareggio per l'iscrizione alla TARI.
11) I requisiti di accesso indicati all'art. 1 del presente Bando e nell'allegato A della LRT 2/2019, dichiarati all'atto della domanda, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, nonché durante tutto il periodo di utilizzo dell'alloggio.
12) L'utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi del precedente comma 7 è autorizzata **per un periodo massimo di quattro anni**, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di otto anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della LRT 2/2019 in materia di occupazione degli alloggi.
13) Allo scadere del periodo massimo di cui al comma 12 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della LRT 2/2019 nel caso in cui il nucleo in utilizzo autorizzato risulti utilmente collocato nella graduatoria per l'assegnazione ordinaria di alloggi di ERP del Comune di Viareggio e sia verificata la permanenza dei requisiti di accesso di cui all'allegato A della LRT 2/2019. Nel caso disciplinato dal presente comma l'utilizzo autorizzato è prorogato sino all'emanazione del provvedimento di assegnazione ordinaria.
14) L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi ordinari di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
15) In costanza di utilizzo autorizzato degli alloggi è precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare che determini condizioni di sovraffollamento, o comunque, non debitamente autorizzato.

Art. 11
Variazione del nucleo familiare

1) Successivamente alla consegna dell'alloggio ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata al Comune o all'Ente Gestore, in relazione alla tipologia dell'alloggio assegnato, per la verifica che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.
2) In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo o di separazione del convivente more uxorio o di cessazione dell'unione civile, dimostrata nella forma di legge, il Comune o l'Ente Gestore, in relazione alla tipologia dell'alloggio assegnato, provvede alla

voltura del contratto uniformandosi alla decisione del giudice. Ogni abuso delle facoltà consentite agli assegnatari, ai sensi del presente articolo, è motivo di decadenza dall'assegnazione.

Art. 12
Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore ERP Lucca S.r.l. sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019.

Art. 13
Controlli e sanzioni

1) Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni degli interessati. In attuazione della vigente normativa, le verifiche dei documenti e dichiarazioni possono essere svolte anche mediante consultazione diretta di banche dati pubbliche mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici in dotazione.
2) Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e della LRT 2/2019 e s.m.i.;

Art. 14
Informativa in materia di dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'assegnazione temporanea in utilizzo autorizzato di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Viareggio. L'interessato ha il diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati al capo 3 del Regolamento U.E.

Art. 15
Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto stabilito dalla L.R.T. 2/2019 e s.m.i. e dal "Regolamento per gli interventi di emergenza abitativa Titolo I" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 20/12/2021.